# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

## del 31 gennaio 2000

## che modifica la decisione 1999/253/CE recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari del Kenya e della Tanzania e la certificazione sanitaria dei prodotti della pesca originari della Tanzania o provenienti da tale paese

*[notificata con il numero C(2000) 211]*

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2000/127/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [1], in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) A seguito di alcuni casi di avvelenamento del pesce nel lago Vittoria, probabilmente riconducibili alla presenza di pesticidi nelle acque del lago e ad attività di pesca illecite, la Commissione ha adottato la decisione 1999/253/CE [2]. Detta decisione stabilisce che essa può essere riesaminata in base alle informazioni sull'andamento della situazione e alle garanzie fornite dalle autorità competenti del Kenya e della Tanzania.

(2) In base ai risultati di una missione d'ispezione e alle garanzie fornite dalle autorità ufficiali della Tanzania, si propone di modificare la decisione 1999/253/CE per autorizzare le importazioni di prodotti della pesca ottenuti da catture effettuate nel lago Vittoria ed originari della Tanzania o provenienti da tale paese.

(3) I prodotti della pesca ottenuti da catture effettuate nel lago Vittoria devono formare oggetto di controlli destinati a garantirne la salubrità. Tali controlli devono essere atti a individuare, in particolare, la presenza di pesticidi. Occorre pertanto introdurre una menzione specifica sui controlli da effettuare nei certificati sanitari di cui alla decisione 98/422/CE [3] della Commissione che scortano i prodotti importati dalla Tanzania.

(4) Occorre tuttavia concedere un lasso di tempo più lungo alle autorità del Kenya per mettere in atto adeguate misure di controllo intese a garantire la sicurezza dei prodotti della pesca. È quindi opportuno mantenere la sospensione delle importazioni di prodotti della pesca ottenuti da catture effettuate nel lago Vittoria e originari del Kenya o provenienti da tale paese.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 1999/253/CE è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 1*

La presente decisione si applica ai prodotti della pesca, freschi, congelati o trasformati, ottenuti da catture effettuate nel lago Vittoria, provenienti ed originari del Kenya. Essa non si applica ai prodotti della pesca catturati in acque di mare.»

2) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 4*

La presente decisione sarà riesaminata in base alle informazioni sull'andamento della situazione e alle garanzie fornite dalle competenti autorità del Kenya in merito alla sicurezza dei prodotti della pesca.»

*Articolo 2*

La sezione IV del certificato sanitario previsto dall'allegato della decisione 98/422/CE, che scorta le partite di prodotti della pesca originari della Tanzania catturati nel lago Vittoria deve essere completato dal punto seguente:

«— L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca sopra designati sono stati ottenuti sotto controlli effettuati secondo un piano di sorveglianza quale prescritto al capitolo V, punto II.3.B, dell'allegato alla direttiva 91/493/CE e che le risultanze di tali controlli sono state soddisfacenti.»

[1] GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
[2] GU L 98 del 13.4.1999, pag. 15.
[3] GU L 190 del 4.7.1998, pag. 71.

*Articolo 3*

Gli Stati membri modificano le misure che applicano agli scambi per adeguarle alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2000.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*